

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE

Integrazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Aggiornamento del capitolo "Rischi dei bambini e degli adolescenti"

Datore di lavoro

Provincia Autonoma di Trento,
rappresentata dal dirigente
scolastico *pro tempore*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Trolli

firma

Data integrazione: 02 novembre 2025

Elaborato in collaborazione con:



Sicurezza - Ambiente - Formazione - ADR - Antincendio - Privacy - Qualità - HACCP

1. PREMESSA

Il presente documento sostituisce totalmente e costituisce specifico aggiornamento del capitolo "Rischi dei bambini e degli adolescenti", presente nel documento di valutazione dei rischi ad oggi in essere in azienda.

2. RISCHI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

La principale fonte legislativa è la Legge 17 ottobre 1967, n. 977, poi integrata dai D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36 e 20 gennaio 1976, n. 432. Successivamente il D.L. 4 agosto 1999, n. 345, abroga i D.P.R. n. 36/1971 e n. 432/1976; in particolare vengono unificate tutte le disposizioni in materia di lavoro dei minori, estendendone l'applicazione a tutti i rapporti di lavoro, con la disciplina delle lavorazioni (allegato I), dei processi e delle inibizioni. Questo Decreto è modificato dal D.L. 18 agosto 2000, n. 262, e infine dalla recente Legge 27 dicembre 2006, n. 296; quest'ultima ha introdotto importanti innovazioni in tema di età minima per accesso al lavoro e del periodo minimo di osservanza dell'obbligo scolastico, innalzandolo a 16 anni.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 della sopra citata Legge sono state abrogate dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alle lavorazioni non a rischio.

2.1. DEFINIZIONI

Bambino:	Il minore che non ha ancora compiuto 16 anni, art. 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
Adolescente:	Il minore di età compresa tra i 16 ed i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
Orario di lavoro:	Qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
Periodo di riposo:	Qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.

La normativa è applicabile a tutti i lavoratori di età inferiore ai 18 anni che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme vigenti, anche se di natura speciale (per esempio apprendistato, lavoro a domicilio).

In particolare, le lavorazioni possono essere effettuate purché:

- siano svolte da un soggetto adolescente di età compresa tra i 16 ed i 18 anni di età, non più soggetto all'obbligo scolastico;
- si tratti di servizi domestici prestati in ambito familiare o di prestazioni effettuate nell'ambito delle imprese a conduzione familiare;
- si tratti di prestazioni non nocive, né pregiudizievoli, né pericolose;
- si tratti di lavori occasionali, cioè di prestazioni casuali, sporadiche e saltuarie (Ministero lavoro, circ. n. 1/2000);
- si tratti di lavori di breve durata, cioè di prestazioni nelle quali l'elemento temporale non raggiunge il minimo necessario perché l'attività possa essere compresa in una delle ipotesi tipiche previste dalla legge.

Sono esclusi i lavori occasionali o di breve durata svolti da adolescenti nei servizi domestici prestati in ambito familiare o nelle imprese a conduzione familiare, sempre che queste si concretizzino in prestazioni non nocive, né pregiudizievoli, né pericolose.

Le condizioni necessarie e imprescindibili per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con soggetto minore sono: **il compimento dell'età minima prevista dalla legge e l'assolvimento dell'obbligo scolastico**. In merito a quest'ultimo punto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), a partire dall'anno scolastico 2007/2008, l'istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni (fino al 31 agosto 2007, 8 anni). L'attestazione relativa all'assolvimento

dell'obbligo scolastico è rilasciata dalla competente autorità scolastica, anche in caso di minorenni extracomunitario con percorso scolastico effettuato all'estero.

2.2. SORVEGLIANZA SANITARIA

Qualora il minorenne sarà adibito a mansioni comportanti dei rischi per la salute e la sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, la sua assunzione è subordinata all'effettuazione di una visita medica preventiva da parte del medico competente che ne accerti l'idoneità alla specifica attività lavorativa cui sarà adibito. L'idoneità alla mansione del minorenne continuerà ad essere accertata periodicamente, fino alla maggiore età, mediante visite con intervalli non superiori ad un anno.

Il lavoratore minorenne che in azienda non sarà adibito a mansioni a rischio per le quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dovrà tuttavia essere inviato ad apposita visita medica, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale.

2.3. VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare oltre alla valutazione effettuata in precedenza nel documento per ciascuna mansione una valutazione dei rischi specifica come prevista dall'art. 28 e ss. del D. Lgs. 81/08. Gli elementi da valutare sono:

Fattore di rischio	P	D	R	Misure preventive e protettive
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> – verifica preliminare ad adibire i minori al lavoro che l'attività non richieda sforzi eccessivi; – affiancamento dei lavoratori a personale con maggiore esperienza; – divieto ai lavoratori di effettuare attività lavorativa in autonomia.
Attrezzature e processi lavorativi.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> – divieto di effettuare i lavori vietati da normativa, riportati nel capitolo successivo (ove presenti)
Mancata pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> – rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro per l'effettuazione dell'attività lavorativa; – affiancamento del minore da apposito tutor.
Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti non adeguati.	1	4	B	<ul style="list-style-type: none"> – divieto ai lavoratori minori di utilizzare macchine, attrezzature non di loro competenza (non autorizzate dal datore di lavoro); – rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro.
Carenza di informazione e formazione dei minori.	1	4	B	<ul style="list-style-type: none"> – formazione ed informazione dei lavoratori prima di adibirli ad attività lavorativa e periodicamente e/o al cambio di mansione.
Movimentazione manuale dei carichi.	1	3	C	<ul style="list-style-type: none"> – divieto di movimentare carichi per più di 4 ore durante la giornata considerano anche i ritorni a vuoto;

Fattore di rischio	P	D	R	Misure preventive e protettive
				<ul style="list-style-type: none"> – divieto di movimentare carichi con peso superiore a 20 kg per adolescenti di sesso maschile; – divieto di movimentare carichi con peso superiore a 15 kg per adolescenti di sesso femminile.
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici.	1	4	B	<ul style="list-style-type: none"> – divieto ai lavoratori di utilizzare/esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici indicati nell'allegato I del D.Lgs. 345/1999 quali un'esposizione al rumore ad un livello giornaliero superiore a 90 dB(A), agenti biologici dei gruppi 3,4 ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/08, sostanze e preparati classificati come H300, H310, H330, H301, H311, H331, H314, H220, H221, H222, H224, H225, H200, H201, H202, H203, H2040, H205, H240, H241, H242, H240, H241, H370, H371, H372, H373, H334, H317, H350, H350i, H351, H340, H341, H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360H, H360Df, piombo, amianto, sostanze e preparati di cui al titolo IX del D.Lgs. 81/08, processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/08.
Carenza di riposo	2	2	C	<ul style="list-style-type: none"> – rispettare gli orari di lavoro e i riposi obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia, anche verificando quanto previsto dai CCNL; – effettuare interruzioni dell'orario di lavoro almeno ogni 4 ore e mezza (salvo diverse indicazioni da parte della direzione territoriale per il lavoro); – divieto di effettuare riposi settimanali di durata inferiore alle 36 ore consecutive; – effettuare almeno due giorni di riposo settimanali, possibilmente consecutivi e comprendenti la domenica (salvo lavoratori dei settori alberghiero, ristorazione, spettacolo, ecc.)
Attività lavorativa svolta		Definito in ciascuna mansione del documento		<ul style="list-style-type: none"> – misure preventive e protettive da adottare secondo quanto previsto nella mansione di appartenenza descritta nel presente documento di valutazione dei rischi (oltre a quelle specifiche identificate nel presente capitolo).

2.4. DIVIETI

I lavoratori minorenni sono soggetti ad alcune limitazioni, di cui se ne riporta l'elenco integrale previsto dalla normativa vigente:

- non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata. Nel calcolo si considerano anche i ritorni a vuoto, cioè il tempo necessario per ritornare al posto di effettuazione del nuovo carico;
- non possono svolgere lavoro notturno, salvo alcuni specifici casi previsti dalla Legge in questione;
- non possono svolgere turni di lavoro senza interruzione per più di 4 ore e mezza, salvo alcuni specifici casi previsti dalla Legge in questione;
- non possono essere adibiti alle lavorazioni attuate con turni a scacchi. Tale divieto può essere derogato quando i turni a scacchi siano previsti dai contratti collettivi, nel qual caso la partecipazione degli adolescenti può essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro;
- non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell'Allegato I del D. Lgs n. 977/1967. In particolare l'adolescente:

- non può essere adibito a lavorazioni in atmosfera superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, in immersione sottomarina, ferme restando le disposizioni di cui al DPR 321/56;
- non può essere adibito a lavorazioni che comportino un'esposizione al rumore ad un livello giornaliero superiore a 90 dB(A), intendendo tale valore come esposizione personale quotidiana o come esposizione media settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana lavorativa;
- non può essere esposto ad agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268 del D. Lgs. 81/08;
- non può essere adibito a lavorazioni che comportino un'esposizione ad agenti etichettati con una o più delle seguenti classi, categorie di pericolo o indicazioni di pericolo:
 - o tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331)
 - o corrosione della pelle, categorie 1 A, 1 B o 1C (H314);
 - o gas infiammabile, categorie 1 o 2 (H220, H221);
 - o aerosol infiammabili, categoria 1 (H222);
 - o liquido infiammabile, categorie 1 o 2 (H224, H225);
 - o esplosivi, categoria "esplosivo instabile", o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
 - o sostanze e miscele autoreattive, di tipo A, B, C o D (H240, H241, H242);
 - o perossidi organici, di tipo A o B (H240, H241);
 - o tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);
 - o tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione ripetuta, categorie 1 o 2 (H372, H373);
 - o sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1 B (H334);
 - o sensibilizzazione della pelle, categoria 1, sottocategorie 1 A o 1B (H317);
 - o cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351);
 - o mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341);
 - o tossicità per la riproduzione, categorie 1 A o 1 B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).
- non può essere adibito ai processi e ai lavori di cui all'Allegato XLII del D. Lgs. 81/2008;
- non può essere adibito ai lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302;
- non può essere adibito ai lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni;
- non può essere adibito ai lavori di mattatoio;
- non può essere adibito ai lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione;
- non può essere adibito ai lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici pericolosi di cui sopra;
- non può essere adibito ai lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni;
- non può essere adibito ai lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (400 Volt AC e 600 Volt DC);
- non può essere adibito ai lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo;
- non può essere adibito ai lavori di esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghie, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi;
- non può essere adibito alle lavorazioni nelle fonderie;
- non può essere adibito ai lavori con processi elettrolitici;
- non può essere adibito ai lavori di produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- non può essere adibito ai lavori di produzione e lavorazione dello zolfo;

- non può essere adibito ai lavori di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
- non può essere adibito ai lavori in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere;
- non può essere adibito a lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti;
- non può essere adibito a lavorazione dei tabacchi;
- non può essere adibito ai lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra;
- non può essere adibito ai lavori di produzione di calce ventilata;
- non può essere adibito ai lavori che espongono a rischio silicotigeno;
- non può essere adibito a manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi;
- non può essere adibito ai lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili;
- non può essere adibito ai lavori nei magazzini frigoriferi;
- non può essere adibito a lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici;
- non può essere adibito ai lavori che richiedono la condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto;
- non può essere adibito a operazioni di metallizzazione a spruzzo;
- non può essere adibito ai lavori legaggio ed abbattimento degli alberi;
- non può essere adibito ai lavori di pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione;
- non può essere adibito ai lavori di apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli;
- non può essere adibito ai lavori di produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali;
- non può essere adibito ai lavori di cernita e tritamento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- non può essere adibito ai lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza;
- non può essere adibito ai lavori comportanti la produzione di polveri metalliche;
- non può essere adibito ai lavori di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica;
- non può essere adibito ai lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

2.5. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Orario di lavoro: il minore non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali; non sono previsti straordinari, salvo il caso in cui il contratto di lavoro preveda un orario settimanale inferiore alle 40 ore, e nel caso, lo straordinario non potrà far superare la soglia delle 40 ore settimanali.

Riposi: il lavoro del minore non può durare, senza interruzione, più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un'ora, riducibile a mezz'ora dai contratti collettivi o, in mancanza, dalla Direzione provinciale del lavoro, quando il lavoro non presenti caratteri di pericolosità o gravosità.

Lavoro notturno: è possibile adibire un minore al lavoro notturno quando: *abbia compiuto almeno i 16 anni; l'utilizzo avvenga per il tempo strettamente necessario a rimuovere l'impedimento al funzionamento dell'azienda; la lavorazione da affidare al minore sia temporanea e non ammetta ritardi; per svolgere i compiti necessari alla rimozione della causa di forza maggiore non siano disponibili lavoratori adulti.* Il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori eventualmente impiegati e le ore per cui sono stati

impiegati. Al minore spettano i riposi compensativi, da fruire entro 3 settimane, e le maggiorazioni retributive per la prestazione effettuata.

Riposo settimanale: i minori hanno diritto ad un riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. Tale riposo può essere ridotto in presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Ferie: la disciplina delle ferie per i minorenni è analoga a quella prevista per la generalità degli altri lavoratori.

Maternità/paternità: in fatto di maternità la disciplina è identica a quella prevista per la generalità delle altre lavoratrici.

